

## 1. Sommario

|            |                                                                      |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>SCOPO ED APPLICAZIONE .....</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>3.</b>  | <b>DEFINIZIONI .....</b>                                             | <b>4</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>ATTIVITÀ DI VERIFICA DEL PROGETTO .....</b>                       | <b>4</b>  |
|            | FINALITÀ DELLA VERIFICA DEL PROGETTO .....                           | 4         |
|            | MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE .....                         | 5         |
|            | ESTENSIONE DELLE VERIFICHE .....                                     | 5         |
|            | MOMENTI DI VERIFICA .....                                            | 5         |
|            | PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA .....                   | 5         |
| A)         | RELAZIONE GENERALE .....                                             | 6         |
| B)         | RELAZIONE TECNICA .....                                              | 7         |
| C)         | STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE .....                                   | 7         |
| D)         | RELAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL'OPERA .....                          | 8         |
| E)         | ELABORATI GRAFICI .....                                              | 8         |
| F)         | PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEL PFTE .....                    | 8         |
| G)         | CALCOLO SOMMARIO DEI LAVORI E QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO ..... | 9         |
|            | PROGETTO ESECUTIVO .....                                             | 9         |
|            | METODI DI VERIFICA .....                                             | 12        |
|            | PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA .....                      | 12        |
|            | NON CONFORMITÀ E OSSERVAZIONI .....                                  | 13        |
|            | CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VERIFICA .....                          | 13        |
|            | RISORSE IMPIEGATE .....                                              | 14        |
|            | TEMPI DI INTERVENTO .....                                            | 14        |
|            | RAPPORTAZIONE .....                                                  | 14        |
| <b>5.</b>  | <b>CONTRATTO .....</b>                                               | <b>15</b> |
| <b>6.</b>  | <b>OBBLIGHI DEL COMMITTENTE DEL SERVIZIO ISPETTIVO .....</b>         | <b>16</b> |
| <b>7.</b>  | <b>OBBLIGHI DI SMART CHECK .....</b>                                 | <b>16</b> |
| <b>8.</b>  | <b>RESPONSABILITÀ CIVILE – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ .....</b>   | <b>16</b> |
| <b>9.</b>  | <b>MODIFICAZIONI E TRASFORMAZIONI .....</b>                          | <b>17</b> |
| <b>10.</b> | <b>DICHIARAZIONI INESATTE O INCOMPLETE .....</b>                     | <b>17</b> |
| <b>11.</b> | <b>PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI .....</b>                           | <b>17</b> |
| <b>12.</b> | <b>RICORSI E RECLAMI .....</b>                                       | <b>19</b> |
|            | RICORSI .....                                                        | 19        |
|            | RECLAMI .....                                                        | 20        |
| <b>13.</b> | <b>CONTENZIOSI .....</b>                                             | <b>21</b> |
| <b>14.</b> | <b>PUBBLICITÀ DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA .....</b>        | <b>21</b> |
| <b>15.</b> | <b>REGOLE PER L'USO DEL MARCHIO .....</b>                            | <b>21</b> |
| <b>16.</b> | <b>TARIFFARIO .....</b>                                              | <b>22</b> |
| <b>17.</b> | <b>FATTURAZIONE .....</b>                                            | <b>23</b> |
| <b>18.</b> | <b>RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE .....</b>                           | <b>23</b> |

| REV. | DATA       | MODIFICHE                                                         | ELABORATO         | APPROVATO     |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 00   | 16.10.2024 | Prima Emissione                                                   | Annapaola Trapanà | Marco Ciriani |
| 01   | 08.01.2025 | Pubblicazione Decreto Correttivo<br>Codice dei contratti pubblici | Annapaola Trapanà | Marco Ciriani |
| 02   | 01.12.2025 | Revisione a seguito di analisi<br>documentale Accredia            | Annapaola Trapanà | Marco Ciriani |
| 03   | 15.01.2026 | Revisione a seguito di rilievo Accredia                           | Annapaola Trapanà | Marco Ciriani |
|      |            |                                                                   |                   |               |

## 1. Scopo ed applicazione

Nel presente regolamento sono descritte le regole procedurali che disciplinano i rapporti tra il committente del servizio ispettivo e **SMART CHECK**, Organismo di Ispezione (Odl) che opera in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, per l'attività inerente il servizio di verifica dei progetti, anche secondo quanto stabilito dell'art. 42 e della sezione IV dell'All. I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti Pubblici come modificato dal D. Lgs. 31.12.2024 n. 209.

Le attività di verifica dei progetti riguardano costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche e opere impiantistiche industriali.

Le attività di ispezione sono eseguite con imparzialità. **SMART CHECK** è responsabile per l'imparzialità delle proprie attività e non permette che pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altro genere compromettano l'imparzialità. A tal fine redige ed aggiorna un apposito documento di analisi dei rischi ed assume inoltre un impegno riguardo all'imparzialità, contenuto all'interno della Politica per la Qualità, pubblicata sul sito internet.

Nell'esecuzione delle suddette attività, **SMART CHECK** opera con assoluta indipendenza dalle parti interessate al processo di verifica, così come stabilito dall'appendice A della norma ISO/IEC 17020.

In particolare, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza, **SMART CHECK** ed il suo personale responsabile dell'effettuazione dell'ispezione non sono (né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate):

1. il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione, né il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di queste parti;
2. impegnati in attività che possono entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione alle loro attività di ispezione. In particolare, non si occupano direttamente del progetto, costruzione, fornitura, installazione, utilizzazione e manutenzione degli oggetti ispezionati ovvero di oggetti simili in concorrenza;
3. impegnati in qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività ed imparzialità del processo di verifica in questione.

**SMART CHECK** non assume il ruolo di responsabile per l'esecuzione dell'opera (p.e. progettista, costruttore, direttore lavori, collaudatore, impresa appaltatrice, ecc.), non si assume quindi le relative responsabilità e non partecipa alla stesura di progetti o prescrizioni tecniche e alla direzione o sorveglianza dei lavori.

**SMART CHECK** svolge la propria attività nel rispetto della legislazione e normativa vigente e garantisce che tutte le parti interessate abbiano accesso ai suoi servizi di verifica, senza indebiti condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo.

## 2. Documenti di riferimento

| norma                         | titolo                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 | Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"                                                                             |
| UNI CEI EN ISO/IEC 17000      | "Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali"                                                                                              |
| ILAC-P15:05/2020              | "Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies"                                                                                |
| ILAC P10:07/2020              | "Policy on Metrological Traceability of Measurement Results";                                                                                                 |
| RG-01 rev. applicabile        | "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale"                                                             |
| RG-01-04 rev. applicabile     | "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione"                                                                                               |
| RG-09 rev. applicabile        | "Regolamento per l'uso del marchio di Accredia"                                                                                                               |
| RT-07 rev. applicabile        | "Prescrizioni per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle costruzioni" |

## 3. Definizioni

Nel presente documento si fa riferimento alle definizioni contenute nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000:20, tra cui:

**Ispezione:** esame di un oggetto di valutazione della conformità e determinazione della sua conformità ai requisiti dettagliati o, sulla base del giudizio professionale, ai requisiti generali.

**Organismo di Ispezione:** organizzazione che effettua attività di ispezione.

## 4. Attività di Verifica del Progetto

### Finalità della verifica del progetto

La verifica dei documenti progettuali è effettuata secondo quanto stabilito dagli articoli riportati nella sezione IV dell'All. I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al fine di fornire tutti gli elementi utili e necessari affinché il Responsabile Unico del Progetto possa effettuare la relativa validazione.

Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo come indicati nella sez. IV de dell'All. I.7 del D.Lgs. n. 36/2023:

- a) affidabilità;
- b) completezza e adeguatezza;
- c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- d) compatibilità.

Se richiesto dal Cliente, possono essere effettuate verifiche di documenti progettuali a fronte di specifiche diverse da quanto stabilito nel decreto sopra citato. I riferimenti per l'attività ispettiva saranno di volta in volta citati nell'offerta sottoposta al Cliente per l'accettazione, valendo in ogni caso le considerazioni generali del presente Regolamento con la specificazione che le Verifiche dei progetti ai fini della validazione sotto accreditamento saranno eseguite a fronte dei requisiti del Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

### **Modalità di esecuzione delle verifiche**

#### **Estensione delle verifiche**

Di regola le verifiche da parte di **SMART CHECK** vengono effettuate sulla totalità dei documenti progettuali; tuttavia, per volontà della stazione appaltante, i controlli possono essere limitati ad aspetti particolari per i quali essa non possiede al proprio interno le competenze necessarie. In ogni caso, nel contratto tra **SMART CHECK** e stazione appaltante sono riportati in modo chiaro e definito l'oggetto e l'estensione dei controlli commissionati.

#### **Momenti di verifica**

Le verifiche possono essere effettuate:

- durante lo svolgimento di una fase di progettazione;
- al termine di una fase di progettazione;
- al termine della progettazione esecutiva (o progetto di fattibilità tecnico-economica in caso di appalto integrato).

Se l'incarico a **SMART CHECK** viene affidato contestualmente a quello della progettazione, come sarebbe opportuno, le verifiche non si concentreranno solo a valle delle singole fasi di progettazione; il processo di verifica si svolgerà in massima parte in parallelo a quello di progettazione. Questo per ridurre al massimo rifacimenti, perdite di tempo e quindi evitare eccessivi allungamenti del processo globale di progettazione. I momenti di verifica saranno pianificati in funzione del piano di sviluppo della progettazione.

### **PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA**

All'art. 6 e seguenti della Sezione II dell'allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 si definisce come segue il progetto di fattibilità tecnico ed economica:

Costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.

Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è composto dai seguenti elaborati:

- a. relazione generale;
- b. relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c. relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
- d. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- e. relazione di sostenibilità dell'opera;
- f. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g. modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
- h. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
- i. computo estimativo dell'opera;
- j. quadro economico di progetto;
- k. piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
- l. cronoprogramma;
- m. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
- n. capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
- o. piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
- p. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
- q. per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
- r. piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

La verifica nella fase preliminare consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti. Nella verifica dei singoli documenti **SMART CHECK** tiene presenti i seguenti criteri:

#### **a) Relazione Generale**

La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento deve contenere una descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro Esigenziale (QE) e nel Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) ai sensi rispettivamente dell'art. 1 e dell'art.2 della Sez. 1 dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023.

Contiene inoltre l'indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti oltre all'individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, nonché degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare.

La verifica accerterà che siano stati tenuti presenti tutti gli aspetti, intesi come vincoli od obiettivi, espressi dalla stazione appaltante nei documenti di programmazione strategica e nel Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP) come definito dall'art. 3, Sez. 1 dell'All. I.7 del Codice dei Contratti; la scelta della soluzione progettuale deve essere effettuata con il criterio di soddisfare nel miglior modo possibile i parametri stabiliti.

**SMART CHECK** verificherà anche che siano stati svolti gli accertamenti sulla disponibilità delle aree o degli immobili. Nel caso di lavori a lotti sarà verificato che sia stata presa in esame la fruibilità di ciascun lotto.

#### **b) Relazione tecnica**

La relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredata di indagini e studi specialistici che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati.

La relazione tecnica riporta le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l'intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP insieme alle risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell'intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l'opera.

Contiene la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all'efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali insieme agli elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa.

La verifica accerterà le scelte progettuali compiute, in ordine ai seguenti criteri:

- il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
- il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;
- la coerenza delle previsioni di stima economica dell'opera.

#### **c) Studio di Impatto Ambientale**

La redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento "Environmental Impact Assessments of Projects - Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Direttiva 2011/92/EU come modificata dalla 2014/52/EU)" redatto dalla Commissione europea nel 2017. Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e manutenzione ordinaria dell'opera.

La verifica accerterà che sia stato svolto uno studio dei prevedibili effetti dell'opera sull'ambiente e sul contesto insediativo e che siano state individuate le soluzioni progettuali che possano minimizzare tali effetti. Devono anche essere riportate tutte le informazioni che, per un intervento che ricade sotto la

procedura di valutazione d'impatto ambientale, permettano di selezionare gli argomenti da trattare in tale studio.

Nel caso di previsti interventi di ripristino o di riqualificazione ambientale, devono essere previsti, nel piano finanziario, i relativi costi.

#### **d) Relazione di Sostenibilità dell'opera**

La relazione di sostenibilità dell'opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene tra l'altro, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:

- la descrizione degli obiettivi primari dell'opera in termini di risultati per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; l'individuazione dei principali portatori di interessi e l'indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d'interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell'opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;
- la verifica degli eventuali contributi significativi rispetto ad alcuni obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera;
- una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment - LCA), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;
- l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica.

#### **e) Elaborati grafici**

Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità, redatti in scala e debitamente quotati, tengono conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell'amministrazione, sono costituiti ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 sezione 1 All. I.7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso in cui si utilizzino i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, essi dovranno essere univocamente estratti dai modelli informativi digitali disciplinari e aggregati.

La stazione appaltante o l'ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell'elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilità per singolo intervento.

#### **f) Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE**

Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con l'identificazione e descrizione dell'opera, una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; le scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni; la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare.

#### **g) Calcolo sommario dei lavori e Quadro economico dell'intervento**

Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzi come riportato all'articolo 41, comma 13, del Codice dei Contratti.

Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.

Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all'articolo 5 della sez. 1 dell'All. I.7, comprende, oltre all'importo per lavori anche i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

#### **PROGETTO ESECUTIVO**

Il Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. dedica una intera sezione (III) dell'All. I.7 al progetto esecutivo partendo dall'art. 22 fino all'art. 33.

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi.

Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare.

Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale.

Il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:

- a. relazione generale;
- b. relazioni specialistiche;
- c. elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
- d. calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
- e. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f. aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g. quadro di incidenza della manodopera;
- h. cronoprogramma;
- i. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- j. computo metrico estimativo e quadro economico;
- k. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- l. piano particellare di esproprio aggiornato;
- m. relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
- n. fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La prima verifica consiste nel controllo che il progetto sia composto da tutti i documenti prescritti.

Per l'esecuzione delle verifiche previste si terranno presenti i seguenti criteri:

- a. corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle relative responsabilità. Il controllo previsto sarà meramente formale e si limiterà alla verifica dell'esistenza della sottoscrizione dei documenti. La verifica tenderà ad accertare che esistano i presupposti formali per l'attribuzione delle responsabilità al soggetto in fase di affidamento dell'incarico da parte della stazione appaltante;
- b. completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento. La verifica si limiterà ad accertare l'esistenza di tutta la documentazione predisposta e redatta nelle fasi precedenti. La verifica, in particolar modo degli aspetti di tipo amministrativo e di finanziamento, rimane in carico al Responsabile Unico del Progetto. Eventuali prescrizioni stabilite da organi tecnico-amministrativi (conferenza dei servizi, commissione edilizia, etc..) devono essere tenute presenti nello sviluppo del progetto esecutivo e saranno verificate in sede di controllo;
- c. esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali. La verifica entrerà nel

merito del contenuto delle relazioni indicate, valutandone l'adeguatezza, completezza ed esaustività delle informazioni in relazione alle scelte progettuali;

- d. completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici. Il controllo di completezza e chiarezza riguarderà l'esaustività, la comunicabilità, la coerenza delle informazioni contenute nella documentazione di progetto. Per l'affidabilità, saranno controllati aspetti relativi alla validità o corrispondenza dei dati, delle fonti, e dei metodi di verifica. Per questo tipo di verifica si potranno utilizzare "metodi a campione". Il controllo potrà prevedere anche l'indicazione della presenza di eventuali norme tecniche che possono costituire un utile riferimento per il progetto ove non indicate negli elaborati progettuali. Per quanto riguarda il piano di Sicurezza e Coordinamento, la verifica prenderà in esame gli aspetti che possono avere un impatto diretto o indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera;
- e. esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione dei criteri adottati. Il controllo entrerà nel merito dei contenuti dei documenti richiamati e verificherà, oltre ai criteri adottati, anche la definizione e il dimensionamento delle strutture e degli impianti. Per questo tipo di verifica si potranno utilizzare "metodi a campione". Nel controllo sarà tenuta in debita considerazione la riduzione dei difetti che possono pregiudicare la durabilità dell'opera, perché essa possa mantenere la propria funzionalità per il tempo stabilito, nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;
- f. esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari. Il controllo analizzerà, con metodo a campione, il computo metrico-estimativo per valutare la congruenza delle quantità riportate, dei costi previsti per le opere e per le prestazioni secondo quanto stabilito nel progetto. Saranno valutati i criteri di misurazione delle quantità e di costruzione dei prezzi; l'elenco prezzi di riferimento deve essere quello indicato od accettato dalla stazione appaltante. Sarà anche verificato che, ove esistente una suddivisione dei lavori in parte a corpo e in parte a misura, tale suddivisione rispecchi i criteri stabiliti dalla stazione appaltante. Nel computo metrico devono anche essere inclusi i costi di quelle misure, previste nel progetto, atte a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere;
- g. rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione. La verifica accerterà che le indicazioni contenute nel piano di manutenzione dell'opera siano conformi a quanto stabilito dalla stazione appaltante, in particolare per quanto riguarda le modalità di uso e manutenzione, la periodicità dei controlli, la tipologia di interventi per prolungare il ciclo di vita utile dell'opera;
- h. effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte. Il controllo si limiterà ad una verifica formale della sussistenza o meno dell'obbligo della presentazione dello studio di impatto ambientale, il quale, ove esistente, deve essere considerato un dato di ingresso da tenere in conto nella progettazione esecutiva e nelle relative verifiche;
- i. esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto. Si tratta di un controllo solo formale per accertare che esistano le dichiarazioni richieste. La verifica che siano state rispettate le norme tecniche applicabili o le

disposizioni legislative viene effettuata nell'analisi di adeguatezza degli elaborati progettuali di cui alla lettera d);

- j. acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto. Questi controlli rimangono in carico al Responsabile Unico del Progetto poiché riguardano valutazioni che esulano dalla mera verifica progettuale e non sono effettuabili solo sulla base degli elaborati di progetto. Solamente il Responsabile del Progetto ha la visibilità sullo stato di alcune approvazioni richieste dalla Legge e da altre amministrazioni pubbliche interessate all'opera. SMART CHECK ha comunque facoltà, laddove lo ritenga opportuno, di chiedere al Responsabile del Progetto l'evidenza di alcune autorizzazioni che possono avere rilevanza tecnica sullo sviluppo del progetto (es. approvazione Vigili del Fuoco, ASL, etc.);
- k. coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale di appalto e verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità. Lo schema di contratto, poiché è destinato a regolare i rapporti tra stazione appaltante e impresa, contiene elementi che esulano da una verifica tecnica di progetto, ma rientrano in una sfera amministrativo-contrattualistica che spesso fa riferimento a consuetudini della stazione appaltante; di conseguenza le verifiche rimangono in capo al Responsabile del Progetto. SMART CHECK invece verificherà che il contenuto del capitolato speciale di appalto sia completo e rispondente a quanto previsto dall'art. 32 della sez. III dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023. È importante che, oltre a contenere tutti gli elementi per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'intervento, siano presenti tutte quelle descrizioni integrative di progetto che possono meglio specificare gli aspetti non chiaramente deducibili dagli elaborati grafici, soprattutto ai fini di una precisa quantificazione economica e prestazionale.

### **Metodi di verifica**

La verifica di regola deve essere svolta sull'intera documentazione di progetto.

In alcuni casi si potranno utilizzare "metodi a campione", laddove siano applicabili i seguenti criteri:

- elevata ripetitività di elementi progettuali;
- esistenza di evidenza oggettiva di casi analoghi già verificati, mediante paragone e comparazione con essi, sulla base dell'esperienza.

Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticità.

### **Pianificazione delle attività di verifica**

**SMART CHECK**, una volta che il contratto di cui al presente regolamento è stato firmato dalle parti, conferma la scelta del Gruppo di Ispezione con cui elabora la metodologia di Ispezione, definisce, con il Committente ed il Gruppo di Ispezione, obiettivi, riferimenti e caratteristiche di approfondimento dell'Ispezione e concorda con i soggetti interessati il programma dell'ispezione.

Il piano dei controlli elaborato dalla Segreteria Tecnica include:

- gli elementi che dovranno essere oggetto di verifica e i parametri in base ai quali gli elementi dovranno essere verificati;
- dettagli relativi allo svolgimento dell'ispezione (p.e. luoghi delle verifiche e delle riunioni);
- modalità di documentazione dell'ispezione (numero e oggetto dei rapporti intermedi, altri documenti);
- suddivisione dei compiti per i singoli componenti il team.

Il piano dei controlli può essere variamente articolato a seconda delle caratteristiche e complessità delle verifiche da effettuare ed è suscettibile di modifiche in itinere. **SMART CHECK** esegue le verifiche in modo autonomo. È comunque richiesta la più completa disponibilità e collaborazione dei soggetti implicati nell'Ispezione per fornire le necessarie informazioni e chiarimenti.

### Non conformità e osservazioni

Nel corso delle verifiche descritte ai paragrafi precedenti, le criticità potranno essere evidenziate e documentate sottoforma di Non Conformità (NC) e Osservazione (OSS).

**Non Conformità:** quando un elemento del progetto contrasta con Leggi cogenti, norme di riferimento, con le richieste prestazionali espresse dal Quadro Esigenziale o può essere tale da poter rappresentare oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico, etc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera.

In presenza di NC il rapporto di ispezione finale non avrà esito positivo e non consentirà quindi al responsabile del procedimento la validazione del progetto. Nel caso in cui le NC individuate in fasi intermedie siano superate prima della redazione del rapporto di ispezione finale, questo avrà esito positivo.

**Osservazione:** aspetto progettuale non sufficientemente approfondito, senza che questo si configuri come "non conformità" o indicazioni di tipo non prescrittivo.

Le Osservazioni non devono essere riferibili ad un potenziale errore progettuale e cioè non devono pregiudicare l'opera, il suo utilizzo e la gestione dell'Appalto.

Le osservazioni pertanto riguardano aspetti progettuali non adeguatamente approfonditi, ma non tali da configurarsi come NC o indicazioni di tipo non prescrittivo, formulate ai fini di una migliore definizione degli aspetti progettuali.

### Conclusione dell'attività di verifica

A conclusione di tutte le attività di verifica, **SMART CHECK** redigerà un Rapporto di Ispezione Finale che riassume quanto avvenuto durante lo svolgimento delle attività di verifica e che riporta il parere finale dell'Odi.

Il Rapporto Finale di Verifica del Progetto viene riesaminato e verificato dal Responsabile Tecnico e, dopo la sua emissione, non può essere "revisionato". Eventuali correzioni e/o integrazioni al Rapporto di Verifica Finale del Progetto dopo la sua emissione formale, dovranno comportare necessariamente una nuova emissione del Rapporto stesso, con relativa indicazione (es. "annulla e sostituisce il Rapporto di Verifica del Progetto emesso pari oggetto in data .....").

## Risorse impiegate

Per lo svolgimento del servizio di verifica, **SMART CHECK** prevede l'utilizzo di un team di lavoro individuato sulla base delle peculiarità che caratterizzano il progetto, costituito: **1)** dalla Segreteria Tecnica, incaricata di gestire il gruppo di lavoro ed i rapporti con il committente e **2)** da più ispettori e/o esperti tecnici di settore, responsabili dell'esecuzione e della documentazione delle verifiche.

Il team potenzialmente individuato è proposto al committente, successivamente la stipula del contratto ma prima dell'avvio del servizio, tramite invio del piano di Verifica al cliente. Tale comunicazione avverrà anticipatamente l'erogazione del servizio per consentire al cliente una eventuale e motivata riconsulenza (da inoltrare ad **SMART CHECK** entro 3 giorni dalla comunicazione dei nominativi) del team o di un singolo componente. I componenti del team di ispezione, sempre nel rispetto delle competenze necessarie alla verifica, possono essere modificati in itinere, lasciando comunque e sempre al committente 3 giorni di tempo, a valle della comunicazione dei nominativi, per una eventuale riconsulenza. Tra le competenze generalmente richieste al team di ispezione possono essere comprese urbanistica, architettura, edilizia, strutture, ponti, manufatti isolati, strutture speciali, impianti meccanici (climatizzazione e riscaldamento), impianti idrosanitari e fognari (depurazione), impianti elettrici, controlli, telecomunicazioni, segnalazione controlli, ferrovie e strade, bonifiche, irrigazioni, opere portuali, corsi d'acqua e bacini, impianti per provvista, condotta, distribuzione acqua, fognature urbane, ambiente, sicurezza, contrattualistica ed altro.

**SMART CHECK** non affida attività di verifica dei progetti in subappalto.

## Tempi di intervento

Generalmente l'attività di verifica dei progetti si svolge contestualmente al loro sviluppo, per cui la durata del servizio è stimata pari alla durata prevista per il completamento degli stessi e si concluderà con l'emissione del Rapporto di Ispezione Finale. Eventuali estensioni di incarico sono definite caso per caso. La durata del contratto e la decorrenza sono stabilite comunque nel Contratto.

## Rapportazione

Le risultanze dell'attività ispettiva sono registrate in: rapporto preliminare, rapporti intermedi ed in un rapporto finale.

Il Rapporto di Verifica Preliminare viene redatto al fine di catalogare in ingresso tutti i documenti tecnici trasmessi a **SMART CHECK** (elenco documenti consegnati) ed al tempo stesso segnalare eventuali mancanze e/o non accessibilità ai contenuti degli elaborati e/o documenti.

Il rapporto finale riprende le osservazioni di tutti i precedenti rapporti intermedi e evidenzia gli eventuali provvedimenti presi.

**SMART CHECK** invia al committente del servizio ispettivo i resoconti intermedi così da portarlo a conoscenza in merito alle non conformità individuate negli esami o verifiche svolte nel quadro della sua attività.

All'interno dei rapporti di ispezione **SMART CHECK** descrive dettagliatamente le verifiche effettuate, le non conformità e le conformità agli obiettivi delle verifiche stabiliti.

**SMART CHECK** può, nei suoi rapporti intermedi, formulare osservazioni suscettibili di riesame, allorché le soluzioni sottoposte a verifica non siano tali da motivare un responso negativo, ma siano troppo generiche per giustificare l'approvazione in assenza di ulteriori precisazioni.

Nelle fasi di esecuzione del processo di verifica e la redazione dei rapporti intermedi, si attiva un canale di comunicazione in contraddittorio con i progettisti dell'intervento con l'obiettivo di illustrare al meglio i rilievi emersi nel rapporto e concordare le migliori azioni correttive da attuare. I progettisti provvederanno ad implementare le azioni correttive che l'Organismo valuterà nella successiva fase di verifica. Qualora le azioni correttive come attuate non dovessero garantire la conformità necessaria, il rilievo viene riproposto nel successivo rapporto intermedio e, qualora ancora non risolto, confermato nel rapporto finale con esito negativo.

Nessuna osservazione suscettibile di riesame può invece sussistere nel rapporto finale. Il committente deve quindi fare in modo che siano fornite al più presto le informazioni che permettano ad **SMART CHECK** di risolvere le osservazioni suscettibili di riesame.

## 5. Contratto

I dettagli relativi ai contenuti e alle modalità di svolgimento del servizio ispettivo sono definiti nel contratto che precisa, oltre agli aspetti tecnici e operativi, anche quelli economici.

Le attività di verifica saranno quindi precedute da una fase preliminare di contatto tra il committente e **SMART CHECK** che dovrà chiarire:

- gli obiettivi generali da raggiungere con la verifica;
- i documenti che saranno oggetto del controllo;
- le modalità e le frequenze di presentazione dei rapporti al committente dei servizi ispettivi;
- la remunerazione dell'organismo ispettivo;
- i tempi per l'esecuzione delle varie fasi;
- il personale coinvolto nelle attività di verifica e la relativa qualificazione;
- il nominativo e i riferimenti dalle persone designate dal committente quali interlocutori.

Raccolte tutte le informazioni di cui sopra, **SMART CHECK** valuterà la fattibilità tecnica e commerciale dell'ispezione e, in caso positivo, predisporrà un'offerta scritta contenente tutti i dettagli previsti. L'offerta o eventualmente un contratto predisposto dal committente e contenente comunque tutte le succitate informazioni ed il presente regolamento controfirmati costituiranno il contratto tra le parti.

**SMART CHECK** si riserva di ritenere annullato il contratto se entro 1 mese dalla sottoscrizione dello stesso il committente non avrà ancora ottemperato alle richieste dell'Odl per poter procedere all'attività ispettiva. L'eventuale quota per l'avvio dell'Ispezione già versata non è rimborsabile. La domanda può essere successivamente riformulata fatto salvo che l'iter è il medesimo.

Il committente potrà recedere in qualsiasi momento dal Contratto previo pagamento a **SMART CHECK** di una penale nella misura del 70% dell'importo contrattuale residuo non ancora corrisposto.

## 6. Obblighi del committente del servizio ispettivo

Onde consentire a **SMART CHECK** di svolgere in maniera ottimale il suo servizio ispettivo, il committente si impegna a:

- fornire, a proprie spese e tenendo conto dei tempi necessari per lo svolgimento delle attività, qualsiasi disegno, informazione, documentazione tecnica utile per il compimento dell'attività; ogni trasmissione di documenti deve essere accompagnata da un elenco dei documenti trasmessi con l'indicazione dello stato di revisione e data di approvazione dei documenti stessi;
- informare tutte le parti coinvolte dell'incarico affidato ad **SMART CHECK**;
- corrispondere ad **SMART CHECK** gli onorari pattuiti nei termini e con le modalità specificati nel contratto;
- consentire ad **SMART CHECK**, se necessario, di comunicare copia delle corrispondenze e dei rapporti a parti interessate diverse dal committente del servizio ispettivo;
- non pubblicizzare l'attività di verifica di **SMART CHECK** senza l'accordo preliminare relativo al contenuto della pubblicità;
- accettare la presenza di Ispettori Accredia nelle attività di verifica.

## 7. Obblighi di SMART CHECK

**SMART CHECK** si impegna a:

- eseguire la propria attività di verifica con la diligenza richiesta, i mezzi e le risorse appropriati;
- informare il cliente se il metodo di ispezione proposto dal cliente medesimo è considerato inappropriato;
- concordare con il committente la pianificazione delle attività di verifica;
- comunicare i nominativi dei responsabili tecnici incaricati di firmare i rapporti;
- conservare la documentazione di pertinenza per almeno 10 anni.

## 8. Responsabilità civile – Limitazioni di responsabilità

Per quanto non previsto dal presente Regolamento e negli altri documenti contrattuali, nell'eventualità che sorgano problemi di responsabilità civile relativamente all'impiego/realizzazione di opere i cui progetti siano stati verificati da **SMART CHECK**, da parte del Committente del Servizio Ispettivo o del Progettista/Gruppo di Progettazione, questi faranno riferimento a quanto espresso dal Codice Civile e dalle leggi vigenti nella materia specifica.

In particolare viene esclusa espressamente ogni responsabilità di **SMART CHECK** per fatti o accadimenti che dovessero dipendere, derivare o che comunque dovessero verificarsi in seguito alla violazione di disposizioni del presente contratto e/o per manifeste inadempienze del Committente, dell'Impresa costruttrice o di altri eventuali soggetti coinvolti.

La responsabilità è altresì esclusa in caso di eventuale inesattezza o non veridicità o incompletezza delle informazioni fornite, dei dati e dei documenti trasmessi e di utilizzo delle risultanze delle verifiche per finalità diverse da quelle contrattualmente pattuite.

**SMART CHECK** non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per il verificarsi di eventi dipendenti da caso fortuito o forza maggiore.

Stante la particolare difficoltà tecnica delle problematiche da valutare nel corso del servizio ispettivo, **SMART CHECK** non risponderà per fatti e/o accadimenti pure derivanti dall'esecuzione del presente contratto, e dei documenti ad esso correlati, se non per i casi di dolo e colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 del Codice Civile.

L'attività di **SMART CHECK**, nell'adempimento dell'incarico professionale conferitole, va valutata alla stregua del criterio della diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, comma secondo, del Codice Civile. Tale responsabilità non può essere invocata nel caso in cui i documenti progettuali non siano stati forniti, in versione completa e aggiornata.

## 9. Modificazioni e Trasformazioni

**SMART CHECK** può richiedere modifiche delle condizioni in corso, qualora le informazioni acquisite successivamente alla stipula del contratto, come ad esempio quelle riscontrate dal team di ispezione incaricato, comportino una variazione sull'offerta iniziale proposta. La non accettazione delle nuove condizioni dovrà essere comunicata dal committente del servizio ispettivo in forma scritta, fatto salvo il pagamento all'Odl di tutti i costi fino al momento sostenuti; **SMART CHECK** avrà la facoltà di considerare tale rifiuto equivalente alla disdetta del servizio da parte del committente. Il silenzio da parte del committente, protratto per oltre 1 mese dalla comunicazione delle modifiche da parte di **SMART CHECK**, è considerato equivalente all'accettazione delle nuove condizioni.

Nei casi di fusione, trasformazione, scissione, cambiamento di denominazione o di ragione sociale del committente, il contratto continua con la Società che legalmente subentra nei preesistenti impegni contrattuali. Di tali circostanze deve essere data comunicazione formale all'Odl, il quale provvederà a valutare l'eventuale necessità di effettuare ispezioni straordinarie.

## 10. Dichiarazioni inesatte o incomplete

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/o incomplete nelle comunicazioni del committente a **SMART CHECK**, nonché in casi di omissioni di fatti o circostanze, rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'ispezione, **SMART CHECK** si riserva di richiedere modifiche contrattuali e/o integrazioni dei compensi, valutandone l'opportunità caso per caso.

Qualora l'Organizzazione non accetti le nuove condizioni, l'Odl si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione scritta. Resteranno in ogni caso acquisiti dall'Odl gli importi già versati. Dovranno essere corrisposti a **SMART CHECK** tutti i costi già sostenuti.

## 11. Protezione dei dati personali

In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i in materia di protezione dei dati personali, il "preventivo consenso informato" da parte del committente è condizione essenziale per l'Odl al fine di dare esecuzione al rapporto contrattuale ed alle correlate attività ispettive.

**SMART CHECK** garantisce la più completa riservatezza e cura dei dati cui verrà in possesso, che saranno trattati secondo la vigente normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 e succ. mod.) ed il Regolamento UE 679/2016 /GDPR.

**SMART CHECK** è responsabile, in conseguenza degli impegni legalmente validi, della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l'esecuzione delle attività di ispezione. **SMART CHECK** indicherà al cliente, in anticipo, le informazioni che intende rendere di dominio pubblico. Ad eccezione delle informazioni che il cliente rende disponibili al pubblico, o quando concordato tra **SMART CHECK** ed il cliente (per esempio, al fine di rispondere a reclami), tutte le altre informazioni sono ritenute riservate.

Qualora **SMART CHECK** fosse obbligata per legge, o autorizzata da impegni contrattuali, a rilasciare informazioni riservate, il cliente o il singolo interessato, a meno che sia proibito dalla legge, saranno avvertiti delle informazioni fornite.

Le informazioni riguardanti il cliente ottenute da fonti diverse dal cliente stesso (per esempio, dal reclamante, o da autorità in ambito legislativo), saranno trattate come informazioni riservate.

In particolare **SMART CHECK** garantisce al cliente che:

- Titolare dei dati è **SMART CHECK** – Viale Grassi 4a – 73100 LECCE (LE).
- Nell'espletamento del servizio, possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni, conformemente alle istruzioni ricevute. La lista dei Responsabili in essere è costantemente aggiornata, e potrà essere comunicata, unitamente ad informazioni più dettagliate, su specifica richiesta alla sede **SMART CHECK**.
- I dati affidati non saranno ceduti o comunicati a terzi, ovvero Organizzazioni, entità giuridiche, persone fisiche che non collaborano con **SMART CHECK** e che quindi non abbiano firmato con la stessa un contratto per la riservatezza delle informazioni dei Clienti. Il trattamento dei dati sarà pertanto affidato esclusivamente a personale interno o esterno che abbia sottoscritto con la direzione di **SMART CHECK** impegno per garantirne la riservatezza.
- I sistemi informativi di **SMART CHECK** sono adeguatamente protetti da intrusioni esterne nonché da quelle interne. Tutti i sistemi sono a norma di legge per quanto concerne l'adeguamento al testo unico sulla privacy.
- È data piena e completa facoltà al Cliente di richiedere l'immediata cancellazione e/o distruzione dei dati personali ad eccezione di quelli che **SMART CHECK** è obbligata a mantenere per legge (documentazione fiscale – cartacea ed elettronica) e per le regole dell'accreditamento degli Odl. In caso di cancellazione, **SMART CHECK** sarà impossibilitata ad espletare qualsiasi attività. Qualora questa richiesta avvenga durante l'erogazione del servizio, **SMART CHECK** interromperà le attività in corso, riservandosi la possibilità di richiedere al cliente l'intera somma pattuita nel contratto/offerta.
- L'utilizzo dei dati personali per l'invio di documentazione commerciale sarà effettuato solo ed esclusivamente senza l'ausilio di sistemi automatici, con la possibilità immediata che tali invii siano immediatamente sospesi.

- È disponibile a richiesta l'informativa completa ed estesa sui dati personali. Tale informativa verrà rilasciata in caso di firma del contratto per la fornitura dei servizi o dietro semplice richiesta da parte del Cliente o potenziale Cliente.

L'Organizzazione cliente, informata di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente Regolamento, autorizza **SMART CHECK** a:

1. trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari che saranno necessari per l'erogazione del servizio;
2. trattare i dati personali ed eventualmente i dati sensibili o giudiziari mediante l'ausilio di tecnologie informatiche protette;
3. utilizzare sistemi di comunicazione con il cliente per l'invio di informative anche a carattere commerciale;
4. utilizzare il nome del Cliente e/o i dati dell'oggetto ispezionato a fini pubblicitari e informativi.

## 12. Ricorsi e Reclami

### Ricorsi

I ricorsi contro decisioni adottate da **SMART CHECK** in merito all'esito delle ispezioni/esami/valutazioni, devono essere presentati a mezzo mail, esclusivamente in forma scritta, entro 30 giorni dalla data della comunicazione ufficiale della decisione e devono, tra l'altro, fornire dettagli circa:

- le generalità della persona che presenta ricorso;
- la descrizione dettagliata dell'esame e del codice identificativo e delle circostanze a cui il ricorso fa riferimento;
- i fatti e le motivazioni sulle quali lo stesso si basa.

Ogni ricorso presentato viene registrato su apposito registro da un addetto **SMART CHECK**, che provvede a confermare al ricorrente per iscritto l'avvenuto ricevimento.

Verrà promosso un accertamento interno delle cause che hanno portato alla formulazione del ricorso con la finalità di risolvere la controversia. L'accertamento può anche comportare il sottoporre nuovamente il caso alle decisioni assunte.

Ogni volta possibile, **SMART CHECK** fornisce, al reclamante o al ricorrente, rapporti sullo stato di avanzamento e sull'esito.

Qualora il ricorso abbia esito positivo, verrà data comunicazione scritta al ricorrente; in caso contrario lo informa, sempre per iscritto, del diritto di appello.

In caso di appello, la controversia viene esaminata e risolta entro 3 mesi dal ricevimento dell'appello da un Comitato tecnico appositamente nominato da **SMART CHECK** e, in seconda istanza, da un Collegio Arbitrale composto da:

- un rappresentante di **SMART CHECK**;
- un rappresentante del Candidato che presenta appello;

- una persona “terza parte” indipendente, scelta da entrambe le parti o, in mancanza di accordi, scelta dall’Ordine degli Ingegneri di Lecce, con funzione di Presidente del Collegio Arbitrale.

Qualora il soggetto interessato voglia prendere visione, personalmente e singolarmente, della propria documentazione, può farlo presso la sede **SMART CHECK**, senza effettuare fotocopie.

A conclusione dell’accertamento, verrà informato per iscritto il ricorrente dell’esito dell’appello; in ogni caso le spese sono da considerarsi a carico del soccombente.

### Reclami

I reclami possono essere presentati in qualsiasi forma (orale, scritta in forma libera, scritta su apposito modulo, ecc.) e in qualsiasi momento in conseguenza di motivi d’insoddisfazione per ragioni differenti da quelle previste per i ricorsi, relative all’attività di **SMART CHECK**.

In caso di esplicita richiesta del reclamante, **SMART CHECK** ne garantisce l’anonimato nei confronti di eventuali persone certificate coinvolte.

Un addetto **SMART CHECK** riporterà i reclami ricevuti tramite altro mezzo sull’apposito modulo e ne consegnerà copia al Responsabile Tecnico dell’Organismo, comunicando al reclamante l’avvio del procedimento di reclamo. Il Responsabile valida il reclamo: se viene considerato infondato, ne dà comunicazione al reclamante, informandolo nel contempo della possibilità di presentare appello.

Se fondato, il Responsabile promuove un accertamento interno delle cause che hanno portato alla formulazione del reclamo, con la finalità di:

- risolvere la controversia, se applicabile;
- migliorare il sistema di gestione di **SMART CHECK**, se il reclamo non assume i termini di una controversia;

Tale accertamento può prevedere l’audizione delle persone interne e esterne coinvolte, la richiesta di ulteriori informazioni al reclamante e qualsiasi azione che aiuti la composizione della controversia.

Contestualmente alla preparazione dell’accertamento, il Responsabile Tecnico comunica l’esistenza di un reclamo all’eventuale persona certificata coinvolta.

Nel caso in cui il Responsabile Tecnico sia direttamente coinvolto nel reclamo presentato, l’accertamento viene affidato a figure indipendenti.

Il trattamento di un reclamo può avere, a titolo non esaustivo, uno o più dei seguenti esiti:

- esito negativo: il reclamo viene considerato non accettabile
- correzioni, azioni correttive e azioni preventive interne
- decisioni di sospensione o revoca di certificati rilasciati

L’esito del reclamo viene comunicato al reclamante e alle persone coinvolte; i dettagli degli accertamenti vengono comunicati nei limiti delle garanzie di riservatezza all’interno delle quali opera **SMART CHECK**.

Eventuali appelli ai reclami sono gestiti come descritto nel capitolo relativo ai ricorsi.

### 13. Contenziosi

Qualsiasi controversia che dovesse ingenerarsi con riferimento all'esistenza, validità, interpretazione, risoluzione, nullità, annullabilità ed esecuzione del contratto, e dei documenti ad esso correlati, viene fin d'ora devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Lecce.

### 14. Pubblicità dei risultati dell'attività ispettiva

I dati del cliente che ha commissionato il servizio di ispezione sono inseriti in apposita lista delle Società ispezionate predisposta dall'Odl.

Una volta ottenuto il rapporto di ispezione, l'Organizzazione ispezionata può far riferimento ad esso alla sola condizione che tale riferimento avvenga in modo corretto e tale da non indurre ad errate interpretazioni. In particolare, deve risultare chiaramente che l'eventuale conformità attestata nel rapporto riguardi gli oggetti verificati nel corso dell'ispezione e non altri.

Il cliente può fare riferimento al rapporto di ispezione ottenuto attraverso l'utilizzo di copie integrali (non copie parziali) e sono consentiti ingrandimenti o riduzioni, purché non vi siano distorsioni della struttura e la stessa rimanga uniforme e leggibile.

Nel caso il cliente intenda adottare modalità di riferimento alla conformità diverse da quanto sopra esposto, il cliente deve contattare **SMART CHECK** per riceverne lo specifico benestare.

### 15. Regole per l'uso del marchio

**SMART CHECK** desidera informare i propri committenti circa il significato e l'importanza degli Accordi di Mutuo Riconoscimento (MLA/MRA) tra Enti di Accredimento a livello europeo e mondiale, al fine del riconoscimento, sul mercato internazionale, della qualità dei prodotti e servizi forniti dai Clienti medesimi.

L'importanza della certificazione accreditata e della relativa autorevolezza si materializza nel riferimento agli Accordi MLA/MRA incorporato nel Marchio ACCREDIA riportato sui rapporti di ispezione emessi da **SMART CHECK**.

In questo paragrafo per "marchio" si intende il simbolo che l'Ente nazionale di accreditamento concede in uso a **SMART CHECK** affinché indichi in modo corretto lo stato di accreditamento posseduto. È rappresentato dal logo dell'Ente di Accredimento, dalla sigla di schema (ISP= ispezione) e dal numero dell'accREDITamento.

**SMART CHECK** rispetta i contenuti del Regolamento Generale RG 09 di ACCREDIA nella revisione applicabile.

I documenti di attestazione della conformità (rapporti di ispezione) emessi da **SMART CHECK** nell'ambito dello scopo di accreditamento, devono riportare il Marchio ACCREDIA, secondo i criteri prescritti dal Regolamento RG09 sopra citato.

L'apposizione del Marchio ACCREDIA sui rapporti di ispezione o dichiarazioni di validazione e verifica deve avvenire conformemente ai criteri graficamente illustrati nelle Figure seguenti:



In particolare sotto il Logo ACCREDIA è riportato il numero del corrispondente certificato di accreditamento di **SMART CHECK**.

Il Marchio ACCREDIA come sopra composto, può essere posizionato in diversi punti dei documenti di attestazione della conformità, in funzione della struttura grafica e di una coerente visibilità del Marchio ACCREDIA stesso.

Il Marchio ACCREDIA non può essere utilizzato su documenti di attestazione della conformità che non riguardino schemi accreditati e gestiti da **SMART CHECK**.

L'uso del marchio ACCREDIA è precluso ai Clienti dell'Organismo di Ispezione.

Nel caso in cui i rapporti di ispezione contengano anche attività ispettive non accreditate, questi devono essere accompagnati dalla dichiarazione "ispezioni non accreditate da ACCREDIA" (oppure ispezioni non coperte da accreditamento), riportata accanto alla tipologia di attività ispettiva oppure mediante un riferimento (evidenziato con un asterisco\*).

Nei rapporti con i clienti, **SMART CHECK** non utilizza il Marchio ACCREDIA o un qualche riferimento all'accreditamento per generare l'impressione che ACCREDIA accetti la responsabilità per la qualità delle ispezioni o che ACCREDIA dia una qualsiasi approvazione ad una ispezione.

Il Marchio ACCREDIA apposto su supporti diversi dai rapporti di ispezione (es. documenti commerciali, carta intestata, sito web, social media, ecc..) deve essere conforme a quanto indicato nei capoversi precedenti e comunque sempre nel rispetto dei criteri definiti nel Regolamento RG 09 nella revisione applicabile.

## 16. Tariffario

Le tariffe di **SMART CHECK**, relative all'attività di ispezione da svolgere, sono riportate nelle singole offerte redatte in maniera imparziale e non discriminatoria nei confronti di tutte le Organizzazioni richiedenti. Tali offerte vengono predisposte per ciascun cliente, sulla base della modulistica standard dell'OdI.

In genere, oltre alle voci generali inerenti l'attività di ispezione vengono addebitati al committente del servizio ispettivo anche i rimborsi chilometrici, i rimborsi di spese vive (p.e. vitto e alloggio) e altri quali quelli sostenuti in caso di possibili inconvenienti, nella programmazione e/o nella esecuzione dell'ispezione, non imputabili ad **SMART CHECK**.

## 17. Fatturazione

La fatturazione avviene alle condizioni indicate nelle singole offerte e comprende anche il rimborso dei costi.

Valgono inoltre le seguenti condizioni:

- nel caso in cui il cliente disdica eventuali attività di verifica on site/incontri programmati nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, **SMART CHECK** si riserva la facoltà di addebitare un corrispettivo pari al 20% dell'importo dell'intero servizio ispettivo ed il committente è tenuto a pagarlo;
- nel caso di interruzione dell'attività ispettiva, qualsiasi ne sia la causa, il cliente riceve una fattura da parte di **SMART CHECK** relativa a tutte le prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione nonché di tutti i costi sostenuti;
- dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia **SMART CHECK** si riserva il diritto di revisionarne il contenuto qualora nel corso delle attività riscontrasse variazioni rispetto alle condizioni dichiarate dal cliente in base alle quali è stata emessa l'offerta.

## 18. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le parti faranno riferimento alla normativa vigente.

Per accettazione:

Data: \_\_\_\_\_ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: \_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt.1341,1342 c.c. per specifica accettazione degli artt.: 4 – Attività di Controllo Tecnico, 5 – Contratto, 6 - Obblighi del committente del servizio ispettivo, 8 – Responsabilità civile – Limitazioni di responsabilità, 9 - Modificazioni e Trasformazioni, 10 – Dichiarazioni inesatte o incomplete, 11 - Protezione dei dati personali, 12 - Reclami, Ricorsi, 13 – Contenziosi, 15 – Regolamento per l'uso del marchio, 16 – Tariffario, 17 – Fatturazione.

Data: \_\_\_\_\_ Timbro e Firma del Legale Rappresentante: \_\_\_\_\_